

REGOLAMENTO (CE) N. 1984/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2165/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, che fruisce dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissata a 2 000 t per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.»

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, con il regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1483/95 ⁽⁴⁾, la Commissione ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in patate da semina per la campagna 1995/1996; che occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in patate da semina per la campagna 1996/1997; che occorre stabilire tale bilancio in funzione del fabbisogno di tale isola e tenendo conto in particolare delle correnti di scambio tradizionali;

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità, conformemente al bilancio previsionale. L'aiuto è fissato a 4,226 ECU/100 kg.»

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario fissare, per la campagna 1996/1997, l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che tale approvvigionamento avvenga a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, al vantaggio risultante dall'esonero dai dazi doganali applicabili all'importazione per le patate da semina originarie dei paesi terzi; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, delle spese di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale; che altresì è opportuno fissare l'ammontare della cauzione che garantisce il rispetto degli obblighi degli operatori;

3) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) se è fornita la prova, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificato, che l'interessato ha costituito una cauzione di 2,113 ECU/100 kg.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 45.